

za non dovremmo parlare, è una forma di subconcessione immessa nell'articolo 10, già 11, ovvero una forma di concessione di terreni già appartenenti ad Enti pubblici e non dovremmo quindi più parlarne in questa sede.

Quindi d'ora innanzi parliamo solo del godimento temporaneo.

Concludo perchè sia eliminata dalla discussione odierna la utenza a miglioria già definita anteriormente.

Il godimento temporaneo tende a trasferire dal proprietario nell'ente richiedente per un tempo definito, limitato, e non indefinito, come nel caso dell'utenza a miglioria; è insomma, la locazione forzata per un periodo tra 15 e 29 anni, di un determinato latifondo.

È giusto che questa materia regoli anche le forme di subconcessione, vale a dire ciò che l'ente deve fare della proprietà che ha avuto in possesso temporaneo con locazione forzata (siamo proprio nel caso della locazione forzata germanica o del diritto di pretesa boemo) nel determinare l'uso che ne faranno in confronto dei soci delle cooperative agricole e in genere dei coltivatori diretti del comune, o delle partecipanze, delle associazioni, delle università agrarie, se ci sono. È di questo che dobbiamo parlare. E allora l'emendamento proposto dall'onorevole Aldisio, fatta questa correzione su cui mi sono dilungato perchè mi pareva opportuno di fissare bene i termini e le locuzioni del disegno di legge, può essere senz'altro adottato dalla Camera, sopprimendo soltanto quanto si riferisce alla utenza a miglioria, perchè tutto il resto sta bene; non c'è che la ripetizione del testo già accettato dalla Commissione per l'occupazione temporanea, disposizioni di natura disciplinare, che dichiaro di accettare pienamente, sicuro di interpretare così il desiderio di tutta la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Aldisio, ella mantiene il suo emendamento?

ALDISIO. Anzitutto dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Piemonte, cioè che si dica « e ad un eventuale piano di bonificazione agrario », ecc.

Debbo dichiarare all'onorevole Drago che nell'articolo 15-bis è detto che questa utenza a miglioria e altre determinate forme di godimento temporaneo sono concesse a favore di lavoratori agricoli singoli e associati, sicchè l'utenza a miglioria della quale parliamo, non è un contratto assolutamente collettivo, ma può essere un contratto anche individuale. Senza dire che quando io parlo di utenza a miglioria, intendo riferirmi a quel

contratto speciale che in Sicilia e nel Mezzogiorno d'Italia — non so se anche in altre regioni — si esercita per un periodo di tempo determinato, a 29 anni per esempio.

Sconosco se attualmente in Italia sia in uso un contratto indefinito e trasmissibile, così come ce lo descrive l'amico onorevole Drago. Così interpretato l'istituto dell'utenza a miglioria, io mantengo il mio emendamento così com'è stato formulato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pucci.

PUCCI DI BENISICHI. Io desidererei un chiarimento. L'onorevole Drago ha fatto ricorso all'esempio dell'Inghilterra. Ora in Inghilterra l'istituto dell'utenza a miglioria è assolutamente ammesso, tanto è vero che quasi tutta la città di Londra è fabbricata su terreni dati ad utenza a miglioria, anche per un termine di cento anni. Ora se noi ci mettiamo in questo labirinto, non so poi come riusciremo a trarcene fuori.

DRAGO. Dov'è il labirinto? Lei certo non ha l'aria di essere l'Arianna in questo argomento.

PUCCI DI BENISICHI. Il relatore dice che una prima concessione è fatta all'Istituto che espropria, e allora ci può essere l'utenza a miglioria. Viceversa parrebbe che, secondo l'emendamento dell'onorevole Aldisio, vi siano dei singoli che possano domandare parte del latifondo. È necessario quindi che l'onorevole relatore e l'onorevole Aldisio si mettano d'accordo.

Viceversa pare che quello a cui vuole alludere l'onorevole Aldisio sia proprio il contratto-tipo che si usa in Sicilia dall'utenza a miglioria. Evidentemente quindi, vi è contrasto ed è necessario che i due nostri colleghi si mettano d'accordo, perchè sia possibile a noi di decidere.

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Io debbo chiedere parecchi chiarimenti all'onorevole relatore e all'onorevole Aldisio, perchè francamente, abituato a conoscere le forme di contratto che sono indicate nel Codice civile (quel codice civile che noi vogliamo demolire da cima a fondo, tutti sospinti da neofilia) ritengo che si dovrebbero almeno precisare le forme nuove che si intendono sostituire alle vecchie.

L'onorevole Drago ci ha configurato un contratto di utenza a miglioria trasmissibile, ereditario, perpetuo, indefinibile. L'onorevole Aldisio, invece, ci ha parlato di contratto